

Al via il “saldo e stralcio” delle cartelle: l’Agenzia delle entrate-Riscossione approva il modello per fare domanda

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28/29 del 2018

In questo numero:

SPECIALE MANOVRA 2019

Il decreto-legge “Collegato” convertito in legge

Dalle misure per la pace fiscale agli esoneri dalla fatturazione elettronica

Comma per comma l’analisi normativa

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Prassi

Rottamazione-ter. Durc positivo per chi presenta domanda di definizione

Messaggio Inps – Direzione Centrale Pensioni – n. 4844 del 28 dicembre 2018: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione – Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-ter) – Applicazione della disposizione di cui all’articolo 54 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Modalità – Art. 3, comma 10, lett. f-bis), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Si chiama AK05U il nuovo ISA applicabile ai Commercialisti



Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2019, *Suppl. Ordinario* n. 1, pubblicato il [Decreto Mef 28 dicembre 2018](#), recante: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».

Il decreto, approva di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA), tra cui **ISA AK05U** riservato ai commercialisti e **ISA AG92U** applicabile ai tributaristi, corredati dalle relative note tecniche metodologiche che descrivono l'applicazione del nuovo strumento.

I nuovi ISA, che **subentreranno agli studi di settore**, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e **saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018**.

Sulla base degli indici approvati sarà espresso il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si ricorda che l'**indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA)** esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. L'ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l'attendibilità fiscale del soggetto. I contribuenti interessati possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, che concorrono al calcolo degli indicatori elementari, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

Dagli studi di settore agli ISA

Come chiarito dall'[art. 4 del D.M. Mef](#) nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso cessa l'applicazione dei parametri e degli studi di settore **a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

**Artigiani e commercianti
forfetari: entro il 28
febbraio 2019 l'istanza per**

l'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta



Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l'Istituto comunica che **tale termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario**. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).

Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita

L'articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, **cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.**

Le indicazioni operative per l'applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l'uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, **il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime **entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti**, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. **Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.**

Per saperne di più:

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016:](#) «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di

adesione»

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015:](#) *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l’accesso»*

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.